REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio **- Presidente rel**

dott. Pier Paolo Lanni **- Giudice**

dott. Luigi Pagliuca **- Giudice rel**

nel procedimento n. 168/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Privato Gilda Monica (cod.fisc. PRVGDM72E57A662B), con l'avv. Tiziana Miani Calabrese

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Privato Gilda Monica per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Bussolengo (Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che la ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2)

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54d0546b053f5

indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Christian Baù il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato che la ricorrente ha sempre svolto attività di lavoro dipendente presso Poste spa, sicché non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, la Privato è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, la Privato è gravata da debiti (soprattutto verso società finanziarie e nei confronti di Enti locali per tributi) per complessivi euro 145.892,01, non possiede beni immobili, è intestataria di una autovettura Fiat Panda di risalente immatricolazione e modesto valore ed è titolare (come risulta dalle dichiarazioni dei redditi e dalle buste paga in atti) di un reddito netto da lavoro dipendente di circa **euro 1.250,00** mensili (per 14 mensilità) gravato da una trattenuta mensile di circa euro 200,00 a favore di Financit spa e che, per il resto, è appena sufficiente per far fronte alle spese di mantenimento personale. E' perciò del tutto evidente che la ricorrente con le sue sostanze non sia assolutamente in grado di far fronte ai debiti da cui è gravata, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5

partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta stipendiale mensile (pari a circa euro 200,00) conseguente alla delegazione di pagamento a favore di Financit spa in relazione al finanziamento n. 755298 stipulato in data 4.8.22.

Infatti, poiché la liquidazione controllata (al pari di quella giudiziale) è caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori sul patrimonio del debitore, il reddito futuro della Privato – al netto solo della somma che potrà trattenere per il proprio mantenimento come appresso indicata - deve essere necessariamente acquisito all'attivo della procedura per essere distribuito tra i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Se si ammettesse la possibilità per il creditore Finint spa di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione della delegazione di pagamento di quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par conditio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori.

Pertanto, le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, dovranno essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore delegatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Il tutto con la precisazione che l'inopponibilità ed inefficacia della delegazione riguarda non solo le quote di reddito future, ma anche il TFR che verrà corrisposto alla Privato dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto (ovvero in momento anteriore, nei limiti di quanto anticipabile).

Per quanto sopra evidenziato, quindi, il reddito a disposizione della Privato da considerare è quindi pari (come già evidenziato) **ad euro 1.250,00 mensili**, per 14 mensilità (oltre ad euro 700/800,00 percepiti a titolo di premio produzione nel mese di giugno);

rilevato che la ricorrente (che vive da sola) ha esposto spese per il proprio mantenimento per complessivi di **euro 930,00 mensili**, verificate e ritenute congrue dal gestore della crisi, tenuto conto anche della spesa di mantenimento stimata dall'Istat per un analogo nucleo familiare.

Tenendo conto di quanto necessario per far fronte a spese impreviste e di eventuali rincari delle spese di prima necessità, ritiene tuttavia il Tribunale che possa essere quantificata nella maggior somma di euro 1.100,00 mensili la quota di stipendio che la Privato potrà trattenere per sé per 12 mensilità, sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente l'importo di euro 1.100,00 per 12 mesi; intero importo della tredicesima e quattordicesima mensilità; premio

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5

produzione annuale) dovrà invece essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori.

Il tutto con la precisazione che la Privato - nel caso in cui decorso il triennio dovesse esserle riconosciuto il beneficio dell'esdebitazione (e, quindi, in astratto non potrebbero più essere acquisite quote di reddito ed altre attività) – ha assunto l'impegno di corrispondere alla procedura su base volontaria e sempre mediante trattenuta sullo stipendio la somma mensile di euro 300,00 per 36 mesi (e, quindi, in totale la somma di euro 10.800,00), oltre che la somma di euro 900,00 per tre anni (e, quindi, in totale la somma di euro 2.700,00).

La ricorrente, inoltre, si è impegnata a richiedere anticipazioni del TFR maturato nel corso della procedura (e nei limiti dell'importo massimo anticipabile dal datore di lavoro), da mettere anche in questo caso a disposizione dei creditori;

ritenuto che al fine di garantire che le somme indicate al punto precedente siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura; 2) va ordinato al datore di lavoro della ricorrente di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto alla ricorrente per stipendio eccedente il limite mensile di euro 1.100,00 come sopra determinato, oltre che l'intero importo della tredicesima e quattordicesima, il premio produzione annuale ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria (ivi comprese le quote di reddito messe a disposizione dalla Privato oltre il triennio per il caso di riconoscimento dell'esdebitazione, nonché gli anticipi TFR che saranno erogati in corso di procedura);

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1) *"la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura"* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.22) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5
Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684057b3b225e84b

prevista solo dall'art. 281, c. 5 CCII, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia riconosciuta, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle ulteriori quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente. Il tutto ferme restando le ulteriori contribuzioni messe a disposizione dalla Privato su base volontaria (quote di reddito oltre il triennio e anticipi TFR);

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII; 3) per il caso in cui sia concesso il beneficio dell'esdebitazione, ad aggiornare comunque il programma di liquidazione prevedendo l'acquisizione di quote di reddito per euro 300,00 mensili per ulteriori 36 mesi, oltre che dell'importo di euro 900,00 annui per ulteriori tre anni;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5

ritenuto, quanto all'autovettura Fiat Panda tg [redacted] che la stessa possa essere allo stato lasciata nella disponibilità della Privato, in quanto necessaria per i suoi spostamenti anche per recarsi sul luogo di lavoro. Spetterà quindi al liquidatore prevedere nel programma di liquidazione i tempi e le modalità di liquidazione di tale automezzo, che la ricorrente dovrà riconsegnare nel momento in cui si darà concretamente corso alle operazioni di vendita;

rilevato che nelle integrazioni in data 9.7.24 e 9.9.24 – come richiesto dal GD con provvedimento del 27.6.24 - il Gestore ha ricostruito la genesi del sovraindebitamento, indicando (e documentando) i vari finanziamenti contratti nel tempo e gli importi accreditati di volta in volta alla debitrice. Da tale ricostruzione emerge che (senza considerare il finanziamento contratto nel 2008 per l'acquisto della Fiat Panda che è stato completamente estinto nel 2013 e senza considerare le somme accreditate e subito utilizzate per estinguere pregressi finanziamenti) la Privato in periodo compreso tra il 2018/19 ed il 2022 si è vista erogare sul conto corrente somme per importo corrispondente a circa euro 100.000,00. Trattasi – con tutta evidenza – di importo di entità tale da non poter essere certo stato consumato integralmente per far fronte a spese ordinarie e di prima necessità, tenuto conto anche del fatto che la Privato ha sempre percepito regolarmente il proprio stipendio di lavoratrice dipendente e non deve far fronte al mantenimento di terze persone. Pertanto, si rappresenta sin d'ora che, ai fini delle valutazioni che dovranno essere operate al momento in cui si dovrà statuire sulla esdebitazione, la debitrice dovrà precisare e documentare in modo adeguato le modalità di impiego del suddetto ingente importo;

ritenuto, infine, che sia opportuno precisare già in questa sede che, per le condivisibili ragioni evidenziate dal Tribunale di Milano con provvedimento del 29.3.24, est. Agnese (nonché da Trib.Arezzo 8.5.2024, est. Pani), nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC debba essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Il che comporta: a) che tale compenso unitario debba essere liquidato dal Giudice a fine procedura (art. 275, c. 3 CCII) e che a tal fine possa solo tenersi conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice; b) che, conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso; c) che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Privato Gilda Monica (cod.fisc. PRVGDM72E57A662B),** nata a Bari il 17.5.1972 e residente in [redacted]

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5

2) Nomina Giudice Delegato il **dott. Luigi Pagliuca;**

3) Nomina liquidatore **l'avv. Christian Baù;**

4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

6) Autorizza la debitrice ad utilizzare l'autovettura Fiat Panda tg. [redacted] sino al momento in cui si procederà all'alienazione della stessa. Tale momento dovrà essere individuato dal liquidatore nel programma di liquidazione;

7) Dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore), dovranno cessare le trattenute dello stipendio di Gilda Monica Privato a favore del creditore Financit spa, sicché il datore di lavoro dovrà versare l'intera retribuzione, senza alcuna decurtazione, a favore della ricorrente o della procedura secondo quanto appresso specificato;

8) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito da lavoro dipendente di Gilda Monica Privato per 12 mesi sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.100,00 mensili. Di conseguenza la ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura lo stipendio per 12 mesi per la quota eccedente il suddetto limite di euro 1.100,00, la tredicesima, la quattordicesima ed il premio produzione annuale per intero, ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa ed ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

9) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile di euro 1.100,00 come sopra determinata, la tredicesima e quattordicesima mensilità, il premio produzione annuale ed ogni altra somma di pertinenza della procedura (es: anticipi TFR, quote di reddito erogate volontariamente post esdebitazione, etc);

10) ordina al datore di lavoro di Privato Gilda Monica di versare sul conto corrente della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente il limite di euro 1.100,00 come sopra indicato, oltre che l'intera tredicesima e quattordicesima mensilità, l'intero premio produzione ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);

11) **dispone che il liquidatore:**

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- trascriva la presente sentenza al PRA in relazione al veicolo Fiat Panda tg. [redacted]

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori e alla Privato una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5

e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 11.9.2024

Il Giudice rel

Dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente

dott. Monica Attanasio

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
Iscritto al n. 66/2024 Liq. Controllate CCII
Verona, 12-9-2024 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54d0546b053f5